

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 03/07/2025

OGGETTO:

Parere all'assunzione mutuo con la cassa depositi e prestiti spa

Il giorno ventisette del mese di Giugno dell'anno 2025, viene richiesto il parere di cui sopra in concomitanza alla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "III° variazione al bilancio di previsione 2025/2027 adottata ai sensi dell'art 175 c 2 dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.e autorizzazione all'assunzione mutuo con la cassa depositi e prestiti spa"

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 4), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di ricorso all'indebitamento;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "III° variazione al bilancio di previsione 2025/2027 adottata ai sensi dell'art 175 c 2 dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.e autorizzazione all'assunzione mutuo con la cassa depositi e prestiti spa";

PRESO ATTO, altresì, che è rispettata la condizione di cui all'articolo 203, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

PRESO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari e garanzie prestate, ed al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

RICHIAMATI:

- Il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
- la L. 243/2012, che all'art. 10 dispone che le operazioni di indebitamento devono essere effettuate con adozione di piani di ammortamento con durata non superiore alla vita utile dell'investimento che si va a finanziare;

VERIFICATO:

- che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutte le normative sopra richiamate ;
- che la finalità del nuovo indebitamento è dovuta per finanziare il progetto di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica;

Visto il parere tecnico e il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'assunzione di nuovo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Lorini Monica

Lì, 03/07/2025